

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

**ADEMPIMENTO ALL'ORDINANZA COLLEGALE TAR LAZIO - ROMA
SEZIONE PRIMA QUATER N. 5591/2017 PUBBLICATA IL 25/10/2017.**

**RICORSO R.G.N. 6366/2017 PENDENTE INNANZI AL TAR LAZIO-ROMA
SEZIONE PRIMA QUATER.**

**SUNTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO E DEI SUCCESSIVI MOTIVI
AGGIUNTI; ELENCO NOMINATIVO DI TUTTI I CONTRINTERESSATI;
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO DELLA
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Con ricorso notificato il 22.06.2017, il sig. Capece Simone nato a Battipaglia (SA) il 05.06.1992 ed ivi residente alla Via Cernaia n. 37 (C.F. CPCSMN92H05A717G), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso dagli avv.ti dagli Avv.ti Teresa Gambuti (C.F.:GMBTRS82S67B963H), Enrica Troisi (C.F.:TRSNRC85B62F839T) ed Eduardo Riccio (C.F. RCCDRD74H08F839E), con gli stessi elett.te domiciliato in Roma, alla Via degli Avignonesi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Enrico Soprano (e che indica come numero di fax per le comunicazioni di Cancelleria 0815528256, pec: avv.eduardoriccio@processonline.legalmail.it; teresagambuti@avvocatinapoli.legalmail.it), - ricorreva CONTRO il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane, ufficio attività concorsuali, in persona del Ministro p.t.; nonché, Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione per l'accertamento dei requisiti psico – fisici, in persona del legale rapp.te p.t., entrambi domiciliati ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

**NEL RICORSO DI CHE TRATTASI SI CHIEDEVA L'ANNULLAMENTO,
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEI SEGUENTI ATTI:**

a) del provvedimento ministeriale del 27.04.2017 di non idoneità al servizio di Polizia per carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. n. 198/2003 per *“deficit visus naturale in OO (OD 3/10, OS 2/10) con correzione complessiva a 10/10 maggiore di 1 D – ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera “c”, adottato nei confronti del ricorrente dal Ministero dell’Interno, Dipartimento di Commissione della Pubblica Sicurezza, Commissione per l’accertamento dei requisiti psico – fisici;*

b) dei verbali del 26.04.2017 sottoscritti dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico - fisici relativi all’espletamento degli accertamenti medici visivi nei confronti del ricorrente ed, in particolare, nella parte in cui non vengono esplicate le modalità di svolgimento e le strumentazioni utilizzate per la visita medica visiva;

c) ove lesivo e per quanto di ragione, del Bando di concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell'articolo 2199, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno, indetto dal Ministero dell’Interno in data 29.01.2016, nella parte in cui, all’art. 2, prevede, per quanto attiene ai requisiti psico – fisici richiesti, *“visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vedo meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione”* e nella parte in cui, non prevede, in alcun punto, le modalità di svolgimento e la strumentazione utilizzata per l’accertamento medico visivo;

d) ove lesivo e per quanto di ragione, del Decreto Ministeriale n. 198 del 30.06.2003 laddove, all’art. 3, lettera c, prevede, quale requisito di idoneità fisica per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, *“senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale*

somma dei singoli vizi di rifrazione” e nulla prevede in ordine alle modalità di espletamento ed alla strumentazione necessaria per l’espletamento della visita oculistica;

e) ove lesivo e per quanto di ragione, del Decreto ministeriale n. 557/ST/283.602/565 del 11.03.2016 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con il quale è stata adottata la Direttiva tecnica per l’attuazione del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2015 in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e di Vigili del Fuoco, nella parte in cui nulla prevede in ordine alle modalità di espletamento ed alla strumentazione necessaria per l’espletamento della visita oculistica;

f) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi.

FATTO

1. In data 29.01.2016, il Ministero dell’interno bandiva un concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell’articolo 2199, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno, al quale il sig. Capece Simone, in possesso di tutti i requisiti ivi previsti, partecipava.

2. All’esito dello svolgimento delle prove scritte, sostenute dal ricorrente in data 06.03.2017, il sig. Capece superava brillantemente la detta prova conseguendo la votazione di 8,5/10 e posizionandosi alla 126° posizione.

3. Successivamente, in data 26.04.2017, lo stesso veniva convocato per l’espletamento degli accertamenti dei requisiti psico – fisici da parte della Commissione medica incaricata di verificare i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale n. 198 del 30.06.2003, all’esito dei quali, con verbale del 27.04.2017, il ricorrente risultava non idoneo e, quindi, escluso dal concorso al servizio di Polizia per *“deficit visus naturale in OO (OD 3/10, OS 2/10) con correzione complessiva a 10/10 maggiore di 1 D – ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera “c”*.

4. In data 26.05.2017, il sig. Capece, inoltrava al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un’istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della L. n. 241/90 onde visionare ed estrarre copia di tutti i verbali e la

documentazione afferente l'espletamento degli accertamenti dei requisiti psico – fisici svolti nei suoi confronti.

5. In data 12.06.2017, l'Amministrazione intimata inviava tutta la documentazione afferente gli accertamenti medici espletati nei confronti del ricorrente, dalla quale non si evince quali siano state le modalità di espletamento e la strumentazione adoperata per la visita medica oculistica espletata dal sig. Capece.

6. Pertanto, in data 16.06.2016 e, quindi in un periodo prossimo alla suddetta visita da parte della Commissione medica ed, in particolare, al ricevimento dei verbali degli accertamenti medici, il ricorrente si recava presso l'A.S.L. Salerno – P.O. “Maria SS. Addolorata”, servizio oculistica, per accertarsi della veridicità di quanto asserito nel verbale di inidoneità della Commissione Medica e per verificare la sussistenza dei requisiti fisici visivi richiesti dal bando di concorso in oggetto.

Nella fattispecie, la A.S.L. Salerno – P.O. “Maria SS. Addolorata”, nella persona dello specialista Dott. Palmiro Cornetta, dopo un'accurata visita medica oculistica, accertava, contrariamente alle risultanze della Commissione medica del concorso in oggetto, che il sig. Capece è in possesso di visus naturale 9/10 all'occhio destro e visus corretto di 0,25 di 10/10 all'occhio sinistro.

7. Alla luce di quanto detto, si evince chiaramente che il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale indetta per un'evidente e macroscopico errore della Commissione medica che ha accertato un visus non rispondente, a suo dire, ai criteri di cui all'art. 198, comma 1, lett. c del Decreto Ministeriale n. 198/2003.

GLI ATTI VENIVANO IMPUGNATI ALLA STREGUA DEI SEGUENTI MOTIVI DI

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, LETT. C. DEL DECRETO MINISTERIALE N. 198/2003 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, ART. 2, COMMA 1 - ECCESSO DI POTERE - CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI –DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITA' – IRRAZIONALITA' – MANIFESTA INGIUSTIZIA

La prima illegittimità dei gravati atti è determinata dalla violazione della normativa su emarginata, atteso che, come emerge dalla documentazione medica ospedaliera versata in atti, il ricorrente è in possesso dei requisiti fisici visivi per il reclutamento nella Polizia di Stato.

In proposito, al fine di inquadrare correttamente la fattispecie per cui è causa, giova preliminarmente richiamare la normativa sottesa al caso di specie.

Ebbene, la *lex specialis* di concorso, all'art. 2 rubricato "requisiti per l'ammissione", per quanto attiene ai requisiti psico – fisici e per quel che qui interessa, dispone che siano richiesti "*sensu cromatico e luminoso normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vedo meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione*".

Il Decreto Ministeriale n. 198 del 30.06.2003, richiamato dal medesimo art. 2 della *lex specialis*, all'art. 3, lettera c, allo stesso modo, prevede, quale requisito di idoneità fisica per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, "*sensu cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione*".

Nella fattispecie in esame, la Commissione medica preposta all'accertamento della sussistenza dei requisiti psico – fisici, all'esito di una visita oculistica del tutto superficiale tenutasi in data 26.04.2017, ha escluso il ricorrente dalla prosecuzione della partecipazione alla procedura selettiva, ritenendo che lo stesso abbia deficit visivo naturale in occhio destro 3/10 ed in occhio sinistro di 2/10 con correzione complessiva maggiore di una diottria.

Ebbene, **tale circostanza risulta palesemente sconfessata dalla successiva visita medica specialistica del 16.06.2017** a cui si è sottoposto il ricorrente presso una struttura ospedaliera dell'A.S.L. Salerno la quale, all'esito di un esame oculistico attraverso l'uso dell'autorefrattometro e della tavola ottotipica (anche con l'uso degli occhiali), ha accertato che il ricorrente ha un visus naturale di 9/10 all'occhio destro (quindi un deficit di un solo decimo) ed un visus naturale, corretto di 0,25, di 10/10 all'occhio sinistro (quindi con correzione minore di una diottria, come previsto dal bando).

Pertanto, emerge evidente la violazione da parte della Commissione medica di concorso della normativa richiamata, la quale, a causa di un mero errore di misurazione e/o di trascrizione, ha illegittimamente escluso il ricorrente dalla procedura selettiva, pur se lo stesso era ed è in possesso di tutti i requisiti fisici visivi previsti dal bando.

Di talchè, è evidente che, nella fattispecie, risulta indispensabile procedere ad una nuova misurazione della vista nei confronti del ricorrente, onde dimostrare l'assoluta illegittimità della valutazione resa dalla Commissione medica del concorso.

Sul punto, in casi simili a quello di specie, è stato asserito che *“la verifica è stata disposta dalla Sezione in adesione all'orientamento del giudice d'appello che ha ritenuto che il giudizio formulato a seguito degli accertamenti sanitari, costituisce una valutazione tecnico/discrezionale sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità nel caso, come quello della misurazione della vista, in cui **non sussiste l'ostacolo dell'irripetibilità della valutazione compiuta dalla commissione medica** e dunque è possibile apprezzare secondo parametri oggettivi il percorso diagnostico seguito dall'amministrazione per giungere all'accertamento”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 6145 del 22.11.2011; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I-bis, sent. n. 10886 del 03.11.2016).

Ed ancora, in casi affini a quello in esame, è stato riconosciuto il diritto dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale per deficit visivo ad ottenere la ripetizione della visita medica oculistica, laddove vi sia stato un successivo controllo ospedaliero che ha riconosciuto la rispondenza dei parametri visivi del soggetto ai criteri richiesti dal bando di concorso, smentendo, in tal modo, l'accertamento medico effettuato durante la procedura selettiva. (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III – bis, sent. n. 12214 del 28.10.2015; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I-quater, sent. n. 29780 del 03.10.2010; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I – ter, sent. n. 5411 del 17.06.2011).

Peraltro, a sostegno dell'erroneità della valutazione effettuata dalla Commissione medica che ha condotto all'esclusione del ricorrente, va evidenziato che il medesimo, allorquando ha sostenuto le visite mediche oculistiche per l'arruolamento nella Marina Militare nel 2013 e nel 2015, era risultato idoneo alle relative prescrizioni.

Pertanto, alla stregua di quanto detto, emerge palese l'erroneità dell'accertamento medico effettuato dalla Commissione nei confronti del ricorrente ed il diritto dello stesso ad ottenere, quantomeno, la ripetizione della visita oculistica.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE - ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO – LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA

L'ulteriore illegittimità dei provvedimenti impugnati discende dall'evidente difetto di motivazione e nella carenza di un'adeguata istruttoria in cui è incorsa l'Amministrazione nell'adozione di un provvedimento così pregiudizievole per il ricorrente.

Invero, la Commissione medica del concorso in oggetto, come dimostrato dal certificato ospedaliero reso all'esito di una visita oculistica presso il nosocomio "Maria SS. Addolorata" di Salerno - il quale ha accertato che i parametri visivi del sig. Capece sono conformi ai criteri dettati per l'arruolamento nel corpo di Polizia di Stato – ha fatto malgoverno delle regole tecniche di misurazione, tenuto conto, altresì, dell'assoluta inadeguatezza della strumentazione medica specialistica con cui è stata effettuata la visita del ricorrente o, più semplicemente, è incorsa in un mero errore di trascrizione che ha generato l'esclusione del candidato dalla procedura selettiva.

Ebbene, l'evidente carenza di istruttoria nella valutazione degli esami oculistici effettuati nei confronti del ricorrente ha generato anche un palese difetto di motivazione nell'adozione del provvedimento di non idoneità reso nei confronti del ricorrente atteso che lo stesso risulta essere di contenuto laconico e generico.

Difatti, il provvedimento impugnato si limita ad indicare la causa di esclusione del sig. Capece dalla procedura concorsuale senza indicare quali siano stati gli esami specifici a cui lo stesso è stato sottoposto per addivenire all'accertamento negativo della sussistenza dei parametri prescritti nel bando.

Né, tantomeno, i verbali della visita medica oculistica, sono idonei ad integrare una congrua motivazione nell'adozione del provvedimento di esclusione atteso che gli stessi si limitano ad individuare i presunti deficit visivi del ricorrente senza esplicitare, in alcun punto, da quali esami il candidato sia risultato inidoneo al reclutamento nella Polizia di Stato.

Ebbene, nei casi come quelli di specie, è stato affermato che *“La valutazione tecnico-discrezionale della P.A., quando si tratta conduce all'esclusione di un candidato da un concorso, è di per sé insindacabile le volte in cui si sia basata su*

una adeguata istruttoria e su una motivazione che abbia esplicitato le ragioni per le quali non siano ravvisabili i presupposti per la relativa partecipazione: se vi è una inadeguata valutazione delle circostanze, sono ravvisabili profili di eccesso di potere” (cfr. Consiglio di Stato, Se. VI, sent. n. 702 del 31.01.2011).

Ebbene, la necessità di motivare congruamente il giudizio formulato relativo ai test fisici deriva altresì dal rispetto dei principi che ispirano l'azione amministrativa, in particolare, l'art. 3 L. 241/1990 sulla motivazione degli atti.

Il detto obbligo motivazionale deve essere ancor più incisivo laddove è stato, più volte, affermato che *“i provvedimenti amministrativi, ed in particolare quelli che incidono negativamente sulle situazioni soggettive, debbono contenere una chiara e congrua indicazione dell'iter logico seguito per la loro adozione, allo scopo di far conoscere al terzo interessato il ragionamento seguito dando contezza dei motivi della scelta soluzione”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 102/1998; T.A.R. Campania – Salerno, sent. n. 105 del 08.05.2013).

Ma vi è di più.

L'obbligo di motivazione delle prove concorsuali è, altresì, imposto dal rispetto del principio, di rango costituzionale, in forza del quale deve sempre essere garantita la possibilità di un sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle valutazioni concorsuali. E tale controllo risulta impossibile in assenza di alcun richiamo agli esami effettuati e dalla contemporanea assenza di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che inducono la Commissione alla formulazione di un giudizio in termini negativi.

Di qui, stante l'evidente carenza di istruttoria e di motivazione, viene in rilievo l'ulteriore illegittimità del provvedimento di esclusione del ricorrente.

III. ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* emerge evidente dai suesposti motivi.

In ordine alla sussistenza del danno grave ed irreparabile, si fa rilevare che, l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale *de qua* compromette, irreparabilmente, la possibilità per il sig.ra Capece di poter essere ammesso ai corsi della Polizia di Stato, dal momento che tutte le fasi concorsuali precedenti sono state superate brillantemente e con grandi soddisfazioni per lo stesso.

Infatti, risulta palese il grave pregiudizio che il ricorrente subirebbe, visto che il calendario delle prove concorsuali (indicato sul sito internet della Polizia di Stato) prevede che le stesse termineranno entro la fine di luglio, successivamente

l'Amministrazione resistente stilerà la graduatoria definitiva e, agli inizi di settembre, avrà corso l'inizio dell'anno accademico 2017-2018 della Polizia di Stato. Di qui la sussistenza, nella fattispecie, del *periculum in mora* patito dal ricorrente.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che il giudice amministrativo, ai fini dell'accertamento della rispondenza dei requisiti fisici visivi posseduti dal ricorrente rispetto ai parametri fisici visivi prescritti dal bando di concorso in oggetto, voglia disporre, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 104/2010, apposita C.T.U. medica.

P.T.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e della proposta domanda cautelare

Il ricorso, depositato avanti al TAR Lazio-Roma veniva iscritto al numero di ruolo 6366/2017 ed assegnato alla Sezione Prima Quater; l'Udienza di Camera di Consiglio veniva fissata per il 1/8/2017. Nelle more della trattazione della domanda cautelare, e, nello specifico, in data 22.07.2017, la medesima Amministrazione, con decreto n. 333-B/12 E.8.16/8858 del Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza pubblicava la graduatoria finale di merito del "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 614 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale*" nella quale, chiaramente, il ricorrente non risultava inserito. Pertanto, all'udienza del 1/8/2017 la causa, previo deposito (in data 26.06.2017) di un'istanza di cancellazione dal ruolo delle sospensive da parte del sig. Capece Simone, , al fine di proporre motivi aggiunti per l'impugnativa della predetta graduatoria di merito, la causa veniva cancellata dal ruolo delle sospensive, per consentire la proposizione di motivi aggiunti avverso la menzionata graduatoria.

SUNTO DEI MOTIVI AGGIUNTI

In data 03.08.2017, veniva notificato alle resistenti Amministrazioni ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento, previa sospensiva:

a) del decreto n. 333-B/12 E.8.16/8858 del Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 22 giugno 2017 con il quale veniva approvata la graduatoria finale di merito e venivano dichiarati i vincitori del "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 614 allievi agenti*

della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale” nella parte in cui il ricorrente non risulta inserito;

b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso.

MOTIVI DI DIRITTO A SOSTEGNO DEI MOTIVI AGGIUNTI

Nei motivi aggiunti si reiteravano i motivi di diritto del ricorso principale (nonché l'istanza cautelare e la richiesta istruttoria), atteso che l'illegittimità della graduatoria finale, e quindi la non collocazione utile del ricorrente nella stessa, era dovuta alla mancata possibilità, data al ricorrente, di continuare l'iter concorsuale a causa del giudizio di non idoneità (impugnato col ricorso principale).

All'esito dell'udienza in Camera di Consiglio del 13.09.2017, il TAR adito, disponeva, con ordinanza cautelare n. 4737 pubblicata in data 14.09.2017 la verifica medica presso il Policlinico Celio di Roma, fissando per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare l'udienza in Camera di Consiglio del 24.10.2017.

Il successivo 09.10.2017, presso il Policlinico Celio di Roma, a seguito di convocazione, il ricorrente veniva sottoposto a verifica da collegio medico legale. In tale sede la Commissione accertava che il ricorrente Simone Capece "...risulta idoneo al servizio di Polizia di Stato ...". I relativi verbali, venivano depositati in giudizio in data 12.10.2017

All'udienza in Camera di Consiglio del 24.10.2017, il TAR adito, con Ordinanza Collegiale n. 5591/2017 pubblicata in data 25.10.2017 e comunicata in pari data, in considerazione che il ricorso per motivi aggiunti risultava essere notificato solo a due dei contro interessati inseriti nella graduatoria finale di merito, e ritenuto di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori del concorso specificamente indicati nella graduatoria finale delle procedura selettiva in oggetto, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori del concorso in questione mediante la notifica di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e gli estremi della medesima ordinanza. Nell'Ordinanza Collegiale n. 5591/2017, il Collegio disponeva che l'adempimento andava eseguito mediante pubblicazione sul "sito web" della Polizia di Stato degli estremi dell'ordinanza medesima, del sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti nonché dell'elenco nominativo di tutti i

controinteressati; entro il termine di giorni 20 dalla comunicazione e/o notificazione dell'ordinanza.

Il presente atto, in conformità dell'Ordinanza Collegiale sopra richiamata,

14

contiene il sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, antescritti, nonché, di seguito, l'elenco nominativo dei controinteressati vincitori del concorso in questione.

ELENCO NOMINATIVO

- 1 FERRARI DAGRADA MICHELA
- 2 BIANCHINI EMANUELE
- 3 BIZZOTTO ALEXANDER
- 4 STELLATO SALVATORE
- 5 LORUSSO LORENZO
- 6 MOLINARI MARTINA
- 7 LORIZZO VINCENZO
- 8 BUONFIGLIO ANGELO
- 9 DE FULCO ROSARIO
- 10 SIMOLA MARCO
- 11 ACERNESE FRANCESCO GERARDO
- 12 SORRENTINO LAURA
- 13 DE MARCHIS EDOARDO
- 14 DI FRUSCIA ROCCO
- 15 MANCINI MATTEO
- 16 D'AMICO GIUSEPPE
- 17 VALENTE VINCENZO
- 18 GIUGNO MARIO
- 19 MANGANO LUCIO
- 20 MAINARDI FRANCESCO
- 21 DE VITO GABRIELE
- 22 ZANARDINI DANIELE
- 23 FASANO GIOVANNA
- 24 MARGIOTTA ANTONIO
- 25 GALLO DANIELE
- 26 SANNA GIANLUCA
- 27 LAVACCA FLAVIO
- 28 MINUZZO KONRAD
- 29 VADDINELLI GRETA
- 30 FOIS ILARIA
- 31 ARENA FILIPPO MARIA
- 32 FAUSTO DEBORAH

33 LA MATTINA FABIO
34 LONGO ANDREA
35 CARAMIELLO GIANLUCA
36 DI PUCCHIO LORENZO
37 MARTINO CHIARA
38 DOSA CHRISTIAN
39 BOCCON DAVIDE
40 CUSUMANO GIUSEPPE
41 GIORDANI DARIO
42 DURANTE GIULIO
43 CIAVARDINI LUCA
44 ZANCLA ALBERTO
45 ESPOSITO RUGGIERO
46 COLLALTO LEONARDO
47 ALTILIO ROMEO
48 MASCALI MISAEAL
49 BONDI SHARA
50 TANCREDI SIMONE
51 ZANOLINI SILVANA
52 SCHIRALDI MARCO
53 GIACOMINI LORENZO
54 BOVA RAFFAELE
55 RIGON LUCA
56 DI GUIDA CARMINE
57 BONANNO GIANLUCA
58 COLORICCHIO NICOLAS
59 LIUZZI FRANCESCO
60 ROSSI IVANO
61 PERNA MARCO
62 PAGANO PAOLO DANIELE
63 FELICI FRANCESCO
64 D'AMICO GIUSEPPE
65 ALAMPI PAOLO
66 TRAVAGLIANTE IGOR
67 VENEZIANO ALBERTO
68 CANTILE LUIGI
69 CHIAVAZZO CARMINE
70 PAPACCIOLI GIANCARLO
71 PILENGA ALESSANDRO
72 BOCCACCIO JAQUELINE LIDIA
73 DELLA PORTA ANDREA

74 MORONI MICHELE
75 TOLA FABRIZIO
76 SEBASTIANUTTI MICHELE
77 CERVONI MATTIA
78 YORDANOVA DESISLAVA ATANASOVA
79 RUSSO SAVERIO
80 GALLO DAMIANO
81 VILLARI SIMONE
82 GALLON RICCARDO
83 GHIGO ANDRE'
84 DE MARCO MARIA
85 CIRILLO VALENTINA
86 DE SANTIS GIACOMO
87 IORIO GENNARO
88 MORELLI ELVIO
89 MASTRACCI ANTONIO
90 CICCARESE ANDREA
91 OREFICE GIOSUE'
92 DINI LORENZO
93 ESPOSITO FRANCESCO
94 SERACE CESARE
95 ALFONSI CHRISTIAN
96 LOVAGLIO SALVATORE
97 PALMAS MARCO
98 CANTONI LUCA
99 IAMMARINO MARCO
100 FALCUCCI PIETRO PIO
101 MARCHESI MIRKO
102 PESCE MATTEO
103 MASTROIANNI DAVIDE
104 PACCHIAROTTI SARA
105 BORDONARO GIUSEPPE
106 LODOLINI VALENTINO
107 MINONNE GIACOMO
108 VECCHIONI FRANCESCO
109 ROMANO LUCIO
110 GANGI CHIARA
111 LAI ANTONIO
112 MANCO COSIMO
113 TORNIELLI MARIANNA
114 CASCINO GIUSEPPE DAVIDE

115 TORNATORE SALVATORE DIEGO
116 SASSI ANTONELLO
117 SURANO MATTEO
118 RAIOLA ANTONIO
119 RUGGERI FABRIZIO
120 ANNIBALE DANIELE
121 COSTANZO DETTO NOBILE LUIGI
122 ROMIPIETTI MATTIA
123 BOFFA ALESSANDRO
124 MANCA ANTONIO MATTEO
125 D'AURIA GIUSEPPE
126 NATALONI ANDREA
127 ADDABBO DENIS
128 IAMARTINO DARIO
129 BALDI DANILO
130 BERNARDO SIMONE
131 BILOTTA FRANCESCO
132 CASALINO SIMONE
133 VITALE GIOVANNI BATTISTA
134 FIORINI FRANCESCO
135 LAMBERTO MATTEO
136 BEVILACQUA MICHELE
137 CAMPAGNA GIOELE
138 BONAZZI GINO
139 INGRATTA GIOVANNI
140 CARPENTIERI PIETRO
141 NAPOLI ALESSANDRO
142 SORIA IVAN
143 DI FRESCO GIORGIO
144 NATUZZI VITO DANILO
145 STEFANELLI FRANCESCA
146 SAVIO ANTONIO
147 RAPPAZZO LORENZO
148 SCIBONA EMANUELA
149 SUGAMELI ELISA
150 CATANIA PAOLO
151 CURCI CHRISTIAN
152 VILLANI GIUSEPPE
153 ESPOSITO SALVATORE
154 SQUITTIERI ROSARIO
155 BELLANTE ROBERTA

156 CARRIERO STEFANO
157 IANNACCONE DECIO
158 PECCHIA ALFREDO
159 MAGNANO FEDERICO
160 DI GIROLAMO DOMENICO
161 CHIODO ANTONIO
162 CLEMENTI ANDREA
163 PANARELLI MARCO
164 MARICCHILOLO LUCA
165 ROSSI VALERIO
166 NESPOLI PASQUALE
167 FOSCHINI SALVATORE
168 ANSELMO FEDERICO PIETRO
169 D'AMBROSIO GIANLUCA
170 RICCITELLI LINDA
171 IUORIO MARCO
172 SANCARLO DESIREE
173 BORAGI FRANCESCO ROBERTO
174 CILIBERTI ONOFRIO
175 MERICO EMILY
176 DE VIVO DOMENICO
177 IODICE MARTINA
178 PERROTTA ANDREA
179 BIANCARDI MARCO
180 DI PALMA IVAN FRANCESCO
181 NAPPI RAFFAELE
182 CRISAFULLI IVANO
183 PASTORE ANTONIO
184 GAROFALO ALESSIO
185 IANNUCCI DIEGO
186 FIGUCCIO ENRICO
187 CAPUANO DARIO
188 MORELLI IVANO
189 DUTTO MARCO
190 CEFALU' ANTONINO
191 PAZIENZA LUCIO
192 D'AMBROSIO DOMENICO
193 MANZI STEFANO
194 LA ROCCHIA FRANCESCO
195 MACRI' MAURIZIO
196 PROTANO GAETANO

197 FERRERI VITO
198 ALTRUDA ORLANDO
199 SALDA MARCO FABIO
200 DELLE CAVE CARMINE
201 RANERI GIAINLUCA
202 BALDINI GIANNY STEFANO
203 CIANCIO SILVESTRO
204 CAPPELLI AURELIO
205 ACQUASANTA MIRKO
206 VENEZIALE MICHELE
207 SEBASTIANO LUIGI
208 MARTINELLI DANIELE
209 ABATEGIOVAINNI AMEDEO
210 DE ANGELIS AMEDEO
211 SERVODIO MARIA
212 ROMANO MARCO
213 NICOTRA GABRIELE
214 SCIACCA DARIO
215 ARTUSO LORENZO
216 TANCREDI MARCO
217 FAGNOLA FRANCESCO MARIO
218 SCOTTO SALVATORE
219 DELLA MALVA GIOVANNI
220 TOMMASI GABRIELE
221 GIROLAMI VALERIO
222 SQUITIERI SARAH
223 NOBILI MARCO
224 MICARI VALERIA
225 TRAPE' ANDREA
226 CECERE SIMONE
227 APICELLI GIUSEPPE
228 GUIDA VINCENZO
229 SALZANO RAFFAELE
230 PESACANE CLAUDIO
231 FIERMONTE TOMMASO
232 COMENTALE DARIO
233 LONGO PIERLUIGI
234 CERVELLI STEFANO
235 DE FINO TIZIANO
236 SARTI GIANLUCA
237 SASSOLA LORENZO

238 DI PAOLA DAVIDE
239 VALENTI FLAVIA
240 RHUS DAVIDE
241 VITALE LUIGI
242 ALFARANO GIULIO
243 MANNARA ALESSANDRO
244 ALFONZETTI MARCELLO
245 COSTANZA SANTO
246 LONERO TERESA
247 MINAUDO NICOLA
248 DECHIARA GIUSEPPE
249 HALLETT ERIC
250 DI LORENZO SALVATORE
251 VERRILLI LEO
252 ZAIA ENRICO
253 SCARDICCHIO MICHELE
254 ROMANO VANNI
255 ANDREON FEDERICO
256 CALI' MARCO
257 PEZZULLO ANDREA
258 PILLOLLA GIULIANO
259 PACE LORENZO
260 FRANCESCA MARCELLO
261 MONFRECOLA DANIELE
262 MINERVINI GIUSEPPE
263 GRAVILI ANDREA
264 AMORESE LUIGI
265 LANIDRISCINA VINCENZO
266 ROCCHETTI TOMMASO
267 MANZI GIUSEPPE
268 SPEZIALI CARLO
269 NICASTRO ALESSIO
270 PASQUALIN ALBERTO
271 PODDIGHE ALESSIO
272 PROCOPIO MATTIA
273 CARBONI STEFANO
274 MORO ANDREA
275 RIGOZZI STEFANO
276 MANCUSO PIERLUIGI
277 FESTEGGIANTE GIUSEPPE
278 VITALE WALTER

279 LA MATTINA MARCO FRANCESCO
280 CICCARELLI GAETANO
281 GIORGIONE MARCO
282 RIZZO SERGIO
283 CHIRIATTI ALBERTO
284 LUPIERI LINDA
285 CANDIDO GIORGIO
286 PEPE GIANLUIGI
287 COTUGNO MARCO
288 FORTUNATO PAOLO RICCARDO
289 MAISTO FRANCESCO
290 BOI GIUSEPPE
291 SOFFIENTINI OTTAVIO
292 ORRIGO SALVATORE
293 SANTORO IVAN
294 PATERNO MATTIA
295 LOJACONO SAMUELE
296 COPPOLELLI MATTEO
297 ARMERI ANDREA
298 CALLARA FRANCESCO
299 DI METRI LUIGI
300 STUMPO ANTONIO
301 MASSARO DONATO
302 CORCELLI SAMUELE
303 PERSICO CLAUDIO
304 ZACCARIA GIORDANA BENEDETTA
305 COCCO ALESSANDRO
306 CANANA' GIANLUCA
307 ROPPO DAVIDE
308 MAROTTA SALVATORE LUCA
309 NICIARELLI ALESSIA
310 SCARFONE LUCA MARIO
311 DE VITA GERARDO
312 MASSA FEDERICO
313 ROSAMILIA ANDREA
314 DI COSTANZO FRANCESCO
315 SPINNATO MARCELLO
316 GIAQUINTO CHIARA
317 GRASSO SALVATORE
318 PROIETTI MATTEO
319 PALLOTTA ORLANDO

320 BOZZO PIETRO
321 SPAGNOLO MARCO
322 VISCIANO UMBERTO
323 FABBRI DARIO
324 PASQUALONE DARIO
325 LANDRO LETTERIO
326 CARABOTTO ANGELO
327 LABELLA ZACCARIA
328 FRASSINO RAFFAELE
329 RUGGIERI ANDREA
330 SANTORO ANTONIO
331 APRILE ALBERTO
332 VINCI MANUEL
333 INTINCHERO LIVIO
334 VELARDI MONICA
335 FALCONE CARMINE
336 FORCINITI VINCENZO
337 BOI LUIGI
338 CASTELLUCCI PASQUALE EMILIANO
339 FERRI CRISTIAN
340 AVERSANO ANTONIO
341 VENTOLA SIMONE
342 DE VIVO GABRIELE
343 PECORA GAETANO
344 CAPUTO SABINO
345 SCHISANI ANTONIO
346 DE FRANCESCO GERARDO
347 ZUCARO GIANLUCA MARIA ENZO
348 NIGRO FRANCESCO ANTONIO
349 CARLUCCI ANDREA
350 ROSSI ENRICA
351 ZAGO SERGIO
352 MEUCCI FEDERICO
353 SENSI FEDERICO
354 SINI STEFANO
355 D'AMATO DAVIDE
356 LA CAVA SAMUELE
357 SIAS DANIELE
358 SCARANO EMANUELE
359 BOMBARDI DAVIDE
360 REINO DONATO

361 CONDORELLI ANTONINO
362 CREDENDINO SALVATORE
363 VELON ROCCO
364 GARNERO FRANCESCO
365 IOVINO PARIDE
366 TRIBUZIO GIULIO
367 ANTIGNANI ALESSANDRO
368 DEL VECCHIO PAOLO
369 DE BIASE FRANCESCO JUNIOR
370 MARUZZELLA GIUSEPPE
371 UNIDA OMAR
372 CARUSO LORENZO
373 ZINGARIELLO STEFANO ROCCO
374 DI RUZZA ANTONIO
375 PALERMO IGOR
376 SANTILLO GIUSEPPE
377 GIARDINA GAETANO
378 MANZONE GIORGIO
379 GUARINO SIMONE
380 PETRUZZELLI GAETANO
381 CIANCIOLA FEDERICO
382 AMATO GIUSEPPE
383 MITRANO MAURA
384 COZZA LUIGI
385 PIRANEO GASPARE
386 GIORGIANNI ANTONINO
387 CISTERNINO CORRADO
388 ABATE FEDERICA
389 MENGA LUCA
390 DOMIZIO MARCO
391 IELO SANTO
392 MELI VALENTINO
393 BENAGLIA MICHAEL
394 MALTESE IGNAZIO
395 GIRODO ANGELIN DAVIDE
396 MAINIERI MARCO
397 TURCO ALESSIO
398 GIORDANO STEFANO
399 CASCIANO VALERIA
400 CEZZA DAVIDE
401 RUSSO FRANCESCO

402 PRENCIPE FRANCESCO
403 IOVANE FABIO
404 AUGUGLIARO DANILO
405 STENTELLA MATTEO
406 PALMIERI GIAINLUCA
407 PINARDI MILOS
408 BENIGNI ALBERTO
409 AVAGLIANO VINCENZO
410 BRUGNERA ROBERTO
411 SPEDICATO CARLO
412 PESOLA NICOLA
413 PEZZERA VINCENZO
414 ANGUZZA ALBERTO
415 TOZZI MARCO
416 ITALIANO NATALE
417 VIZZIELLO GIUSEPPE
418 CAIANIELLO ANTIMO
419 SANSONE CARMINE
420 LECCE DAVIDE
421 CORTESE SALVATORE
422 NASELLI LUCIANO
423 MARCHESE DANIELE EMMANUEL
424 IAVAZZO GIUSEPPE
425 VALENTE VALERIO
426 BONA VOLONTA' DONATO
427 PARATO MICHELE
428 TOPA BIAGIO
429 MANGIAFICO PAOLO
430 D'AGOSTINO NATALE
431 ARRIGO DANIELE
432 SORACE ANDREA
433 SPARAGNA SIMONA
434 MANGLAVITI GIACOMO
435 D'ANNA MARCO
436 CARMINATI ARIELA
437 SERRA GIOVANNI ANDREA
438 FUSCO FRANCESCO
439 CUCUGLIATO MATTEO
440 ZAMPIERI DANILO
441 ASCIONE VINCENZO
442 IAZZETTA VINCENZO

443 FINI ROBERTO
444 GALANTE FRANCO PIETRO
445 BRESCIA FRANCESCO
446 MANCINI SIMONE
447 MANGO NICOLA
448 MIRODDI CARMELO
449 MATTANA ANDREA
450 SCAIRDILLO DARIO
451 RAIMONDO LUCA
452 SILANOS ROBERTO
453 STURNIOLO GABRIELE
454 LO RUSSO MIRKO
455 D'AMICO FRANCESCO
456 ANTONACCI ANTONELLA
457 RANDAZZO SOPHIA
458 DE MIZIO VINCENZO
459 INGROSSO GIUSEPPE
460 MUSARRA DAVIDE
461 DI BELLO GIOVANNI
462 SCHIFANO VINCENZO
463 SIBILIO TOMMASO
464 LOMBARDI LORENZO
465 AVALLONE DONATO
466 GIUFFRIDA GABRIELE
467 LIPPOLIS VINCENZO
468 MIRTUONO PASQUALE MARCO
469 VITULLO PASQUALE
470 DE ROSA ANTONIO
471 SPADONI MARCO
472 FARRUGGIO SANDRO
473 GARIS LUCA
474 BARBI FRANCESCO
475 PIAZZA GIUSEPPE MARIO
476 DISOTTO ALESSANDRO
477 CIULLA ALBERTO
478 CARAGNANO PIERFRANCESCO
479 ALTEA LEONARDO
480 DI DOMENICO UBALDO
481 GIANOGLIO GIUSEPPE
482 PEZZELLA ELPIDIO
483 GROSSO CLAUDIO

484 ZAGHINI DANIELE
485 BOTTALICO FABIO
486 SACCUA DARIO
487 PAOLELLI STELVIO
488 PATRUNO FRANCESCO
489 BOLZONI GIACOMO
490 GATTO THOMAS
491 PRINCIPATO FRANCESCO
492 CULCASI VINCENZO
493 MONTUORI GUGLIELMO
494 FULGIERI ANTONIO
495 GASPARINI GREGORIO
496 MALTESE LUCIANO
497 CIMMINO ANGELO
498 VITTI FRANCESCO
499 PASSARETTI PIETRO
500 FURFARO RICCARDO
501 SPARACINO SALVATORE
502 PORCINI ALESSIO
503 SORRENTINO DARIO
504 DE COCINIS LUCA
505 CARRILLO GIUSY
506 RISIGLIONE GIUSEPPE
507 BALTIERI FRANCESCO
508 PIETROPAOLO PAOLO
509 BUONOCORE ENRICOMARIA
510 MAURO DOMENICO
511 MACCHINI ANDREA
512 AGLIETTI FEDERICO
513 ALTRUDA DAVIDE
514 MALVUCCIO ALFREDO
515 LUBRANO LAVADERO CIRO
516 PASTORE MARCO
517 SALOMONE FRANCESCO PAOLO
518 BRIOTTI ELIO
519 RAGUSA GIUSEPPE
520 DE CICCO FRANCESCO
521 RISINO ANDREA ROSARIO
522 LARAGIONE MAURIZIO
523 SORRENTI ALESSANDRO
524 DIANA LUIGI

525 GRIECO PIERO ANTONIO
526 TODINI JACOPO
527 D'AMORE GIULIO
528 CALABRESE JACOPO
529 DEL VECCHIO COSIMO
530 CUBUZIO FRANCESCO
531 FABBI ALESSANDRO
532 ROSPO ANTONIO
533 TAVERI MICHELE
534 MILOTTA VINCENZO
535 SUPINO UMBERTO
536 VALENTI SEBASTIANO
537 LIGABUE FRANCESCO
538 GRECO SIMONE
539 PANTO' ANGELO
540 PINTO ANTONIO
541 MANDARINO MATTEO
542 BEGGIO ANDREA
543 VENTRICELLI FELICE
544 LI VOLSI MIRKO
545 MANZO MARIO
546 VITALE ROCCO
547 PASCUCCI ARIANNA
548 PERILLI LUCA
549 VADACCA RICCARDO
550 GANCI ANTONINO
551 ATTOLICO MAURIZIO
552 MERLIN MICHELE
553 VERDECCHIA FRANCESCO
554 LO PRESTI TOMMASO
555 DI FILIPPO ALESSANDRO
556 CAROLLO VERONICA
557 DE CESARE ALESSANDRO
558 CONTESTABILE SIMONE
559 STASSANO SIMONA
560 PRIORE MARIA ELENA
561 GIUIRATO ALESSANDRO
562 TARANTINO DARIO
563 SGUEGLIA ALESSIO
564 NAPOLITANO FELICE
565 CIPOLLA MICHAEL

566 OPERATO ISACCO
567 SANTORI ENRICO
568 FEMIANO FRANCESCO
569 GRECO SIMONE
570 SCARPITTA ANTONIO
571 FICO UMBERTO EMANUELE
572 GAGLIARDI FEDERICA
573 DE SANTIS VALERIO
574 SAMA' EDOARDO
575 LUCARINI SIMONE
576 AGNELLO ANTONIO
577 SERRA SALVATORE
578 SERRA GIACOMO
579 BILLA ANTONIO
580 PELLEGRINO VINCENZO
581 CARUCCI VANNI
582 CAPUANO FRANCESCO
583 PORCELLUZZI EMANUELE
584 SPALLETTA DANIELE
585 TRIOLO MARIANO RUBEN
586 MANCINI JESSICA
587 ARUTA NICOLA
588 PUDDU DIEGO
589 TRIGILI GAETANO
590 PASCALE VITO
591 CORDA MIRCO
592 RISPOLI ALESSANDRO
593 GIUNTA SIMONE
594 TOPPUTO RAFFAELE
595 MUSMANNO PIERLUIGI
596 PICCA PASQUALE
597 FERRANTE BRIGITTE
598 NEVOLA LEONARDO GRAZIANO
599 GIORDANI ENZO
600 URSO ALESSANDRO
601 CASTORINA DANIELE
602 TROIANI ALESSANDRO
603 PASTORE GABRIELE
604 SCIPIO SIMONE
605 COSTANZI ANDREA
606 CALIO' ALESSANDRO

607 MANDAGLIO SALVATORE
608 FERRI MATTIA
609 SANTANGELO NICOLA
610 DOMANICO FRANCESCO
611 D'ONOFRIO LORENZO
612 GALLO ANTONIO
613 VENTRIGLIA ROSARIO MARCO
614 LOCONSOLE DOMENICO

Il presente atto è stato redatto in forma digitale e firmato digitalmente dall'avv. Eduardo Riccio. Unitamente al presente atto viene inviata all'amministrazione copia digitale dell'Ordinanza Collegiale n. 5591/2017 resa dal TAR Lazio, Sezione Prima Quater.

Pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio-Roma col provvedimento indicato in oggetto, il sottoscritto difensore chiede che codesta Amministrazione voglia provvedere alla pubblicazione della presente comunicazione e dei relativi allegati sul sito web della Polizia di Stato.

Si richiede che l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, con la data in cui detta pubblicazione è avvenuta, venga inviata a seguente indirizzo p.e.c.:
avv.eduardoriccio@processonline.legalmail.it

Napoli, 27.10.2017

Avv. Eduardo Riccio